Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 11 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 35

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 491.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1928, n. 117.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, che regola il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, numero 119;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche alle predette disposizioni per assicurare un normale e proficuo reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, è modificato come segue:

« Art. 7. — Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati mediante concorso tra i giovani che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) *per i medici*: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) *per i chimici farmacisti*: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) *per i veterinari*: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso d'ammissione è per titoli e per esami, secondo modalità da stabilire nel regolamento. La classificazione è fatta per ordine di merito quale risulta dai punti ottenuti con precedenza, a parità di voti, ai candidati che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare. E' fatto ad essi divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Art. 2.

L'art. 1 del predetto decreto-legge 17 giugno 1926, numero 1144, è modificato nel senso che il limite superiore di età è portato a 32 anni per la nomina a ufficiale nel corpo sanitario e nel corpo veterinario militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 107. — CASATI.

Numero di pubblicazione 492.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1928, n. 124.

Aggregazione dei comuni di Mercurago e Dagnente al comune di Arona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mercurago e Dagnente sono aggregati al comune di Arona.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 119. — CASATI.

Numero di pubblicazione 493.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1928, n. 123.

Modificazioni al R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 617;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1925, n. 2842;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018;

Vista la legge 23 luglio 1927, n. 1430;

Ritenuto urgente e necessario modificare il suddetto R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale modifica del secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, gli ufficiali della Regia aeronautica in S.P.E., nel caso che abbiano già contratto impegni matrimoniali con determinate persone, possono — anche se non raggiungono l'età di 25 anni — inoltrare domanda al Ministero dell'aeronautica ai fini della concessione del Regio assenso, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La concessione del Regio assenso, in relazione ai suddetti impegni, per quegli ufficiali che non abbiano compiuto il 25° anno di età, sarà data al compimento del detto anno.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente è applicabile agli ufficiali di complemento che si trovino al corso di integrazione per la nomina in S.P.E. presso la R. Accademia aeronautica ed a quelli che saranno reclutati col bando di concorso straordinario di cui al R. decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430.

Agli ufficiali contemplati in questo articolo, ammogliati alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene estesa la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 92 della legge 23 giugno 1927, n. 1018.

Detti ufficiali potranno inoltrare la domanda di Regio assenso entro un mese dalla data di notificazione della nomina in S.P.E. nella Regia aeronautica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 118. — CASATI.

Numero di pubblicazione 494.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2789.

Approvazione della convenzione con la « Società anonima tramvie di Reggio Calabria » per la costruzione e l'esercizio di una tramvia elettrica nella città di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata l'8 novembre 1927 - Anno VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società anonima tramvie di Reggio Calabria », per la concessione sovvenzionata della costruzione e dell'esercizio di una rete tramviaria a trazione elettrica nella città di Reggio Calabria;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato col Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, che converte in legge i Regi decreti 23 febbraio 1919, n. 303, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, n. 998;
Visti i decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; e 3 aprile 1926, n. 757;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'8 novembre 1927 - Anno VI - fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società anonima tramvie di Reggio Calabria », per la concessione sovvenzionata della costruzione e dell'esercizio di una rete tramviaria a trazione elettrica nella città di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 117. — CASATI.

Numero di pubblicazione 495.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2742.
Contributo scolastico del Comune della Valsolda ed annullamento di quello dei comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria.

N. 2742. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune denominato « Comune della Valsolda », della provincia di Como, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 3967.61 a decorrere dal 1° gennaio 1928, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi fissati col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, a carico dei comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 496.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2743.
Contributo scolastico del comune di Merate ed annullamento di quello del comune di Novate Brianza.

N. 2743. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Merate, della provincia di Como, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 13,369.52 col R. decreto 29 luglio 1920, n. 1378, è elevato a L. 14,091.52 a decorrere dal 1° gennaio 1928, e viene annullato, con la medesima decorrenza, il contributo fissato col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 751, a carico del comune di Novate Brianza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 497.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2744.
Contributo scolastico del comune di Bondione e annullamento di quello del comune di Lizzola.

N. 2744. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bondione, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1418 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, è elevato a L. 2696 a decorrere dal 3 giugno 1927, e viene annullato, con la medesima decorrenza, il contributo stabilito con lo stesso Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 241, a carico del comune di Lizzola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 498.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2745.
Contributo scolastico del comune di Senorbì ed annullamento di quello del comune di Arixi.

N. 2745. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Senorbì, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3067.12 col Regio decreto 29 marzo 1914, n. 629, è elevato a L. 3491.12 a decorrere dal 24 aprile 1927, e viene annullato, con la medesima decorrenza, il contributo scolastico fissato con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914, n. 629, a carico del comune di Arixi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 499.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2749.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Alfonso Varano », in Camerino.

N. 2749. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Alfonso Varano », in Camerino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 500.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2750.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « A. Serpieri », in Rimini.

N. 2750. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « A. Serpieri », in Rimini, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 501.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2751.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Pozzuoli.

N. 2751. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Pozzuoli viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 502.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 119.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montecchio Maggiore.

N. 119. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Montecchio Maggiore viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, che ne devolverà le rendite per le cure marine dei bambini poveri scrofolosi del Comune, con particolare riguardo agli orfani di guerra ed ai figli di ex-combattenti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.

Modificazione della tabella 5 annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la deliberazione 5 marzo 1926, con la quale l'Amministrazione comunale di San Pier Fedele (Reggio Calabria) ha chiesto che sia modificata la tabella 5 annessa al citato testo unico, sostituendosi, alla località designata per le nuove edificazioni in quell'abitato, altra zona più vicina all'abitato stesso e più idonea alla fabbricazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella 5 annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, all'indicazione della località « Altipiani di Chiusi o Scrione » designata per le nuove edificazioni nell'abitato del comune di San Pier Fedele, capoluogo e frazione Garopoli, in provincia di Reggio Calabria, è sostituita la seguente: « Località Campo, in prossimità dell'attuale abitato, fra questo e la frazione Garopoli, a valle della strada provinciale Rosarno-Laureana ».

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETI MINISTERIALI 30 gennaio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Rina Repetto nata a Milano il 31 luglio 1898 da Domenico e da Rosa Torello, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Rina Repetto il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 18 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Rina Repetto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Leopoldo Bonaca, nato a Foligno il 7 febbraio 1896 da Claudio e da Elisabetta Puntolini, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della

legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Leopoldo Bonaca il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 18 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Leopoldo Bonaca il riacquisto della cittadinanza italiana;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1928.

Modifiche alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili nazionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557;

Visti gli articoli 17 e 23 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 - Anno V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 165 del 19 luglio 1927 - Anno V;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le norme relative ai requisiti tecnici previsti dai menzionati articoli 17 e 23;

Decreta:

Art. 1.

La rigidità dielettrica dei gruppi convertitori rotanti e dei trasformatori statici di tipo industriale degli impianti radioelettrici delle navi mercantili nazionali deve corrispondere alla tensione di prova indicata nelle norme dell' A.E.I. relative alle macchine elettriche (edizione 1922), ed essere cioè pari al doppio della tensione, espressa in volt, ai morsetti del secondario, aumentata di 1000 unità.

Art. 2.

Per gli apparecchi riceventi la capacità delle batterie di accensione e anodiche (accumulatori o pile) dovrà per quelle di accensione essere tale da garentire dodici ore di servizio continuativo, e per le anodiche dovrà essere non inferiore a 3 ampère-ora.

Roma, addì 6 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alessandria, e per i comuni di Cerro Tanaro, Castello d'Annone e Refrancore dell'ufficio di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Alessandria, e pei comuni di Cerro Tanaro, Castello d'Annone e Refrancore, del congenere ufficio di Asti;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1928 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alessandria, e pei comuni di Cerro Tanaro, Castello d'Annone e Refrancore, del congenere ufficio di Asti, e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Damias è deformazione di Damia, come da nota della cessata Luogotenenza di Innsbruck 25 ottobre 1910, n. 70:361, e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere la forma originaria;

Decreta:

Il cognome del signor Damias Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Anhof Anna, nato a Brunico il 29 novembre 1888, è restituito nella forma italiana di « Damia » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Vigl è di origine italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Vigl Ermano, figlio del fu Giovanni e della fu Carlon Elisabetta, nato a Castelrotto il 3 aprile 1887, è restituito nella forma italiana di « Vigili » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Antonio Paolovich fu Giovanni, nato a Macarsca il 25 novembre 1878 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paolucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Paolovich è ridotto in « Paolucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Paolovich nata dell'Oste fu Giovanni, nata il 7 ottobre 1878, moglie;
2. Caterina di Antonio, nata il 29 luglio 1904, figlia;
3. Argeo di Antonio, nato il 22 febbraio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Rebek fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 novembre 1894 e residente a Trieste, via Piccardi, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebeni ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Rebek è ridotto in « Rebeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Rebek nata Tosti fu Guglielmo, nata il 23 dicembre 1891, moglie;
2. Licinio di Bruno, nato l'11 luglio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Antoncich di Michele, nato a Trieste il 7 febbraio 1897 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Antoncich è ridotto in « Antoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Antoncich nata Mikulich fu Francesco, nata il 19 dicembre 1898, moglie;
2. Lidia di Attilio, nata il 3 agosto 1922, figlia;
3. Silva di Attilio, nata il 1° dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Antonsich fu Francesco, nato a Trieste il 24 novembre 1873 e residente a Trieste, Scorcola San Pietro, 152, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Antonsich è ridotto in « Antonelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Antoncic fu Giacomo, nato a Trieste il 29 settembre 1870 e residente a Trieste, via Fonderia, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Antoncic è ridotto in « Antoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Antoncic nata Waidi di Giovanni, nata il 6 febbraio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aureliano Barichievich fu Luca, nato a Trieste il 16 dicembre 1880 e residente a Trieste, via dei Mirti, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Baricchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aureliano Barichievich è ridotto in « Baricchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bogomilla Barichievich nata Giurovich fu Francesco, nata il 21 febbraio 1889, moglie;
2. Edoardo di Aureliano, nato il 13 dicembre 1913, figlio;
3. Mario di Aureliano, nato il 5 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Batic fu Francesco, nato a Santa Croce di Aidussina l'11 giugno 1874 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Batic è ridotto in « Battisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Batic nata Urdich fu Giacomo, nata il 18 febbraio 1894, moglie;
2. Luigia di Luigi, nata l'11 luglio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Benedetich fu Adriano, nato a Trieste il 28 marzo 1903 e residente a Trieste, via dei Piccardi, 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Benedetich è ridotto in « Benedetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bosich fu Michele, nato a Trieste il 9 luglio 1876 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bosich è ridotto in « Bossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Norma di Giuseppe, nata il 18 giugno 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Koncina di Martino vedova Bucik nata a Canale (Gorizia) il 24 giugno 1882 e residente a Trieste, via G. Muzio, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Buzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Koncina vedova Bucik è ridotto in « Buzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 6 gennaio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione denominato « Portachiusa », in Francofonte (Siracusa).

Con R. decreto 5 gennaio 1928, n. 9146, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese ed anno al registro 2, foglio 146, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione denominato « Portachiusa » con sede in Francofonte, provincia di Siracusa.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	749837	84 —	Pennone *Giulia* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Sanguinetti Enrichetta di Carlo, ved. di Pennone Enricò, dom. a Chiavari (Genova).	Pennone *Angela Teresa* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % vecchio	1221829	500 —	Fara Carlo, *Paolo* ed *Eugenia* fu Luigi, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre Battaglia Cesira ved. Fara, eredi indivisi di Fara Paolina, ved. Sella, dom. a Cremona; con usufrutto a Ghiglione Eleonora Pacifica fu Antonio.	Fara Carlo, *Camillo-Paolo* ed *Amelia-Eugenia-Carolina* fu Luigi, i due ultimi minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.
3.50 %	369724	126 —	*Battindieri Rosa fu* Raffaele, nubile, dom. a Cosenza.	*Battendieri Rosa o Rosina-Adelaide-Clotilde di* Raffaele, nubile, dom. a Cosenza.
Cons. 5 %	272118	120 —	*Vernale* Carmelo di Antonino, dom. a Monterosso Almo (Siracusa).	*Vernali* Carmelo di Antonino, dom. come contro.
»	427977	195 —	Melillo *Francescantonio* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo, dom. in Atripalda (Avellino); con usufrutto vitalizio a Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo.	Melillo *Antonio Francesco* fu Vincenzo, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	230135 273767	580 — 145 —	Intestate come la precedente, senza vincolo di usufrutto.	Intestate come la precedente, senza vincolo di usufrutto.
»	125731	35 —	Cipolletti Onorio fu *Nicola*, dom. a Cerqueto (Perugia).	Cipolletti Onorio fu *Aurelio*, dom. come contro.
3.50 %	307632	1750 —	Paolella *Evelina* fu Matteo, nubile, dom. a Castelluccio Valmaggiore (Foggia) - vincolata.	Paolella *Eva* fu Matteo, nubile ecc. come contro - vincolata.
Cons. 5 %	98007	1350 —	Rustichelli Marianna fu Giuseppe, ved. di Rasero Pasquale, dom. in Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Rustichelli *Edoardo* fu Giuseppe interdetto sotto la tutela di Vastapane Fedele fu Giovanni, dom. in Asti (Alessandria), a favore del quale Rustichelli *Edoardo* è ipotecata la rendita	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Rustichelli *Michelangelo-Edoardo* fu Giuseppe, interdetto ecc. come contro, a favore del quale Rustichelli *Michelangelo-Edoardo* è ipotecata la rendita.
»	98009	1350 —	Rustichelli Luigia fu Giuseppe, moglie di Raimondi Luigi, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	98008	1350 —	Rustichelli Romana fu Giuseppe, moglie di Vastapane Fedele, dom. in Asti (Alessandria) con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	110610	448 —	Eredità beneficiata ed indivisa della Duchessa di Villarosa Costanza Moncada fu Francesco Rodrigo; con usufrutto a Notarbartolo *Costanza* di Placido, moglie di Parisi Nicolò, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto a Notarbartolo *Maria-Costanza* fu Placido, moglie ecc. come contro.
»	530590	147 —	*Egitto* Giuseppa fu Giovanni, ved. di Irrera Domenico, dom. a Messina.	*Gitto* Giuseppa fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	346602	95 —	Grisi *Angelina* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tebaldi Assunta di Gregorio, ved. di Grisi Angelo, dom. a Soave (Verona).	Grisi *Letizia* fu Angelo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: Ceresa.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite,

del 10 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.23	Belgrado	33.25
Svizzera	363.30	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.058	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.604	Norvegia	5.01
Spagna	321.87	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.507	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.06
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	74.35
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.05
New York	18.892	Littorio 5 %	83.80
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.65
Oro	364.53		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa del colera in Batavia (Giava);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1927, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Batavia sono sottoposte alle misure profilattiche contro il colera prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

p. *Il Ministro*: Messea.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi internazionali d'arte, di letteratura e di musica banditi per la IX Olimpiade in Amsterdam nel 1928.

In occasione della IX Olimpiade indetta ad Amsterdam per il 1928, il Comitato internazionale olimpionico ha bandito, insieme con i ludi atletici, speciali gare d'arte per l'architettura, la pittura, la scultura, la musica e la letteratura. Il Comitato olimpico nazionale italiano, cui è affidato il cómpito dell'organizzazione per la partecipazione dell'Italia all'Olimpiade, ispirandosi al criterio fondamentale e ricostruttivo pel Regime che le manifestazioni internazionali ricevano l'impulso direttivo dagli organi gerarchici statali, si è rivolto al Ministero della pubblica istruzione, perchè, quale supremo moderatore di ogni rapporto in materia, assuma a mezzo della Direzione generale delle antichità e belle arti, il cómpito della diffusione del bando delle predette gare di arte e del successivo esame di scelta delle opere inviate da effettuarsi nei termini e nei modi voluti dal Comitato internazionale della IX Olimpiade.

S. E. il Ministro Fedele, ha aderito alla richiesta. Premesso che i lavori partecipanti alla gara dovranno ispirarsi allo sport in genere, si fanno note al pubblico le seguenti principali disposizioni:

Concorsi ed esposizione d'architettura.

Ad essi potranno essere ammessi:

a) disegni alla scala minima di 1:200 per edifici e al minimo 1:500 per campi: possono essere ammessi disegni di dettaglio su più grande scala;

b) acquarelli;

c) disegni in prospettiva;

d) bozzetti;

e) fotografie di disegni.

I disegni debbono essere imballati in piano senza essere piegati o arrotolati; le fotografie non dovranno essere di dimensioni inferiori a 18×24 cm. di cliché ed incollate su cartone.

Il soggetto dei lavori presentati dovrà essere in rapporto con l'esercizio dello sport, come stadi, campi sportivi, palestre, velodromi, piscine, garages per imbarcazioni, ecc.

Concorsi ed esposizione di pittura.

Potranno esservi ammessi:

a) dipinti (ad olio su tela o su tavola);

b) disegni (su carta o materia similare d'uno o più colori);

c) opere grafiche (incisioni, ecc.).

Le cornici contenenti più di un disegno o incisioni non debbono oltrepassare m. 1.20 di lunghezza.

Ciascuna cornice conterrà un'opera.

Anche in questo concorso il soggetto dovrà essere in rapporto con lo sport.

Concorsi ed esposizione di scultura.

Vi saranno ammessi:

a) sculture;

b) opere in rilievo.

Il Comitato olimpionico nazionale è di avviso che bisognerà considerare con una certa larghezza il rapporto tra sport ed arte. Così a fianco ad opere rappresentanti direttamente degli esercizi sportivi, uno spazio sarà accordato ugualmente a riproduzioni del corpo umano armoniosamente sviluppato.

Concorsi di letteratura.

Potranno esservi ammessi:

a) opere liriche e contemplative (come canti, odi, canzoni, inni, prose liriche, saggi, ecc.);

b) opere drammatiche;

c) opere epiche (novelle, romanzi, epopee, ecc.).

Nessuna delle opere dovrà superare le 20.000 parole. Il soggetto avrà attinenza con gli sports anche se essi non ne formino il contenuto principale. Si potrà anche prendere per soggetto il dominio o dell'idea sportiva o dell'esercizio fisico in generale. E' da avvertire però che si considera come sport l'esercizio e lo sforzo fisico libero, non il professionale. Non saranno ammessi gl'inni fatti da autori o da imprese commerciali. Ciascun'opera dovrà essere inviata in quattro esemplari stampati o scritti a macchina ed essere accompagnata da un riassunto in lingua francese.

Concorsi di musica.

Potranno esservi ammessi:

a) composizioni per canto o una o più voci con o senza accompagnamento di piano o di orchestra;

b) composizioni per uno strumento e per musica da camera istrumentale;

c) composizioni per orchestra (di sinfonie, d'armonia e di fanfara).

I lavori dovranno ispirarsi allo sport.

A tal proposito il Comitato olimpionico nazionale ritiene che bisognerà concepire con larghezza il rapporto tra lo sport e la musica, come, ad esempio, una composizione ispirata ad un eroe, una marcia adatta a suscitare entusiasmo tra gruppi sportivi, composizioni adatte ad essere eseguiti in campi sportivi o negli stadi. Anche in questo genere di concorsi non sono ammessi invii di editori o di imprese commerciali. Ciascun'opera dovrà essere inviata in tre esemplari.

Norme generali.

I lavori inviati dovranno essere di carattere artistico elevato e non essere stati mai esposti in occasione di precedenti giochi olimpici.

Potranno essere ammesse opere che non prendano parte ai concorsi.

Speciali Commissioni d'arte giudicheranno inappellabilmente quali opere siano degne di essere inviate alle gare internazionali.

Premi.

Essi saranno di tre gradi:

1° medaglia vermeile;
2° medaglia d'argento;
3° medaglia di bronzo.

A ciascuna medaglia è annesso il relativo diploma.

S. E. il Ministro Fedele ha inoltre disposto che alle opere prescelte per la partecipazione alle gare internazionali venga conferita una medaglia d'argento con diploma a dimostrare il compiacimento dello Stato verso i partecipanti alla gara.

Spedizione delle opere e termini d'invio.

Le opere di architettura, scultura e pittura dovranno portare il seguente indirizzo:

« Commissione concorsi artistici IX Olimpiade - Palazzo nuovo del Ministero della pubblica istruzione, Viale del Re ».

Le casse contenenti i lavori dovranno essere chiuse con viti.

Le opere di letteratura e di musica dovranno inviarsi raccomandate alla « Commissione concorsi artistici IX Olimpiade - Direzione generale delle antichità e belle arti in Roma, piazza San Marco, n. 51 ».

I termini entro cui le opere dovranno giungere ai predetti indirizzi sono così stabiliti: per l'architettura, la pittura e la scultura il 24 marzo 1928; per la letteratura e la musica: entro il 31 marzo 1928. Anche entro tali date dovranno pervenire alla Direzione generale antichità e belle arti in Roma i bollettini d'invio che potranno essere richiesti o alla predetta Direzione generale di belle arti o al Comitato olimpionico italiano, via Torino, n. 45, in Milano.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.